

REGOLAMENTO OPERATIVO DEL PARCO MINERARIO FLORISTELLA-GROTTACALDA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' E DEI DIVIETI OPERANTI NEL PARCO MINERARIO.

CAPO I° FINALITÀ

Art.1 - Finalità ed efficacia

Il presente regolamento disciplina tutte le attività esercitabili nelle aree dell'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda, istituito con l'art.6 della l.r.15 maggio 1991, n.17, secondo le finalità di "tutela e conservazione dell'area Floristella-Grottacalda e per l'acquisizione e il recupero di Palazzo Pennisi". L'ambito territoriale di riferimento riguarda le aree assoggettate a tutela, ai sensi dei DD.AA. n.1841 del 5 agosto 1990 e n.2659 del 2 novembre 1990 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, ricadenti nell'area mineraria di Floristella, e quelle dell'area mineraria di Grottacalda e delle sue pertinenze, in fase di vincolo a favore dell'Ente Parco.

Nelle more del decreto di vincolo dell'area mineraria Grottacalda il territorio di riferimento su cui l'Ente Parco raccoglie dati, promuove studi e iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo dell'intero parco minerario, è quello graficamente raffigurato nell'ex concessione mineraria Grottacalda.

La presente regolamentazione potrà essere modificata ed integrata con il regolamento definitivo, che sarà redatto sulla base del Piano del Parco, di cui si dirà appresso all'art.6.

Le finalità generali del Parco riguardano in maniera specifica le iniziative, gli studi e le ricerche, già avviati e da farsi, per la migliore conoscenza e fruibilità scientifica, culturale e turistica della struttura.

Il presente Regolamento precisa le modalità di utilizzo del Parco, indicando le attività esercitabili e le attività vietate, gli Organi di gestione e di controllo, le procedure necessarie per l'avvio delle diverse iniziative.

Le finalità di conservazione e tutela attiva del patrimonio espresso dalle strutture minerarie e dell'ambiente naturale circostante, rappresenta l'obiettivo fondamentale e specifico dell'Ente.

CAPO II° ATTIVITÀ ESERCITABILI

Art.2 - Attività consentite

Nelle aree di cui all'art.1 è consentito, con modalità e autorizzazioni indicate agli articoli seguenti:

- a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art.20, della l.r. 27.12.1978, n.71;
- b) effettuare mutazioni di destinazione d'uso di immobili, purché siano compatibili con le vocazioni delle aree interessate e strettamente funzionali al raggiungimento delle finalità istitutive del Parco minerario;

- c) effettuare trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio rivolte specificatamente al perseguimento delle finalità istitutive dell'Ente;
- d) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle stradelle e sui sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche tipologiche e formali;
- e) esercitare attività antincendio consistenti prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza;
- f) effettuare interventi di restauro ambientale, di riorganizzazione dell'assetto del suolo e delle piantumazioni;
- g) svolgere attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco o incaricati dall'Ente Parco medesimo. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte devono essere consegnate all'Ente Parco;
- h) ammettere alla visita dell'area mineraria gruppi di visitatori, opportunamente guidati, essendo necessario precludere l'accesso ad aree pericolose;
- i) esercitare tutte le altre attività di fruizione non vietate e compatibili con le finalità dell'Ente Parco.

Tutti gli interventi specificati sono assoggettati a specifica progettazione esecutiva che deve essere assentita dagli Organi di controllo e di Governo del Parco.

Art.3 - Ripristino della ferrovia

Con l'obiettivo del ripristino e della valorizzazione del tratto della strada ferrata fra la stazione di Grottacalda e la fermata di Floristella l'Ente Parco, nel rispetto del tracciato esistente e senza aggiunta di supporti che non siano binari, traversine e scarpate, può ripristinare per fini di fruizione turistica, il tratto di ferrovia che in atto ricade nell'area mineraria di Floristella, previo parere dei Consigli degli Enti facenti parte dell'Ente Parco Minerario (Comuni di Aidone, Enna, Piazza Armerina e Valguarnera).

CAPO III° - DIVIETI

Art.4 - Divieti di carattere generale

Nelle aree minerarie Floristella e Grottacalda sono vietate le attività che possono compromettere le strutture minerarie ed alterare il lascito di quegli elementi e segni delle miniere di zolfo (procedimenti estrattivi, calcheroni, discenderie, gallerie, pozzi, cavità sotterranee, fasce gessose, sorgente sulfurea), strutture architettoniche ed edifici esistenti: Palazzo Pennisi, locali Uffici, ex dopolavoro, chiesa, magazzini, strutture ricadenti nel tratto della ferrovia Floristella-Grottacalda.

Inoltre, nell'area del Parco Minerario, di cui all'art.1 del presente Regolamento, è fatto divieto di:

- a) catturare, uccidere, danneggiare o disturbare le specie animali esistenti;
- b) raccogliere o danneggiare specie vegetali;

- c) introdurre nuove specie vegetali o animali, alterare l'equilibrio naturale del Parco;
- d) modificare il regime delle acque;
- e) coltivare cave;
- f) eseguire movimenti di terra non finalizzati a funzionalità istitutive, autorizzate dall'Ente Parco;
- g) svolgere all'interno dell'area mineraria attività pubblicitaria, senza preventivo parere ed autorizzazione dell'Ente Parco;
- h) introdurre nel Parco armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- i) accendere fuochi all'aperto.

Art.5 - Altri divieti particolari

Sono del pari vietate nell'area mineraria, di cui all'art.1 del presente regolamento, le seguenti attività:

- a) realizzazione di nuove costruzioni ed esercizio di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in assenza del Piano del Parco, strumento urbanistico di controllo e regolamentazione delle attività ammesse nell'area del Parco;
- b) apertura di nuovi sentieri e piste e la modifica plano altimetrica di quelle esistenti che non siano preventivamente assentiti dall'Ente Parco, nelle more della redazione di un piano generale della sentieristica e della viabilità;
- c) la realizzazione di discariche e di qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti;
- d) l'asportazione, la raccolta o la manomissione di fossili e di minerali;
- e) l'abbandono di rifiuti o la predisposizione di posti di raccolta degli stessi.

Restano comunque salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali ed i vincoli già istituiti in base ad esse.

CAPO IV° DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.6 - Piano del Parco

L'Ente Parco è tenuto a dotarsi, secondo le norme nazionali e le direttive dell'Unione Europea in vigore, di Piano del Parco Minerario al fine di definire nel dettaglio le scelte progettuali relative all'utilizzo del Parco ed in particolare:

- a) l'articolazione del relativo territorio in zone con differenti caratteristiche funzionali;
- b) la viabilità carrozzabile;
- c) la sentieristica;

- d) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del Parco;
- e) le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;
- f) le aree a destinazione forestale, con le relative norme di utilizzazione; a tal fine l'Ente Parco elaborerà d'intesa con l'I.R.F. un Piano Forestale sentito il Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco;
- g) le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale con l'eventuale previsione di strutture museali, ricettive e artigianali;
- h) i divieti di attività nonché le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici generali di competenza degli Enti locali il cui territorio ricade nel perimetro del Parco Minerario Floristella-Grottacalda.

Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni che comprendono l'area mineraria vengono redatti, per quanto riguarda il territorio del Parco e le aree limitrofe, d'intesa con gli Organi di gestione e controllo del Parco e sono quindi trasmessi all'Ente Parco per il parere da rendersi entro 60 giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

Contestualmente al Piano del Parco e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, il Consiglio dell'Ente adotta il Regolamento operativo definitivo di gestione del Parco Minerario per la disciplina delle attività all'interno del Parco medesimo e in particolare per le seguenti attività:

- aa) per i lavori di costruzione di opere e per manufatti di qualsiasi genere;
- ab) per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, ricreative ed educative;
- ac) per l'ammissione e per la fruizione guidata del pubblico;
- ad) per la tutela delle caratteristiche naturali del Parco Minerario;
- ae) per la protezione, conservazione e difesa dell'area mineraria e del complesso minerario zolfifero;
- af) per il recupero del Palazzo Pennisi e per la riqualificazione dei valori etno-antropologici e naturali presenti nel Parco e/o per la ricostituzione di quelli degradati;
- ag) per lo sviluppo dell'attività di ricerca storica ed etno-antropologica finalizzata alla investigazione, esame, catalogazione, conservazione dei caratteri della "società mineraria" e delle tecnologie adottate; per una riscoperta della cultura mineraria degli strumenti, delle strutture produttive, dei modi di vivere il luogo ed il rapporto di lavoro;
- ah) per le attività di sperimentazione universitaria in materia di architettura e di archeologia industriale;
- ai) per le attività didattiche di conoscenza storiche e di ricerca per le scuole di ogni ordine e grado.

Il regolamento definitivo, infine, disciplinerà le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da realizzarsi nell'ambito del Parco.

Art.7 - Norme per l'acquisizione di beni e terreni

L'Ente Parco, per il raggiungimento delle proprie finalità istitutive, può acquisire terreni e manufatti presenti nell'area mineraria.

Qualora i proprietari aderiscono alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale mentre per i terreni si farà riferimento ai valori unitari per ettaro fissati dalle norme in vigore.

All'acquisizione dei beni di cui al primo comma può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi delle norme in vigore.

I poteri in tal caso, saranno esercitati dagli organi amministrativi degli Enti Locali nel cui territorio insistono i beni ed i terreni da espropriare a favore dell'Ente Parco.

Gli immobili acquisiti saranno destinati al patrimonio dell'Ente Parco.

Art.8 - Tabellazioni

L'Ente Parco predispose la tipologia delle tabellazioni, comprensiva della indicazione dei divieti nell'area mineraria.

Art.9 - Attività dei privati, preventivo parere dell'Ente Parco

In conformità alla previsione legislativa di cui al 5° comma dell'art.6 della l.r.15 maggio 1971, n.17, legge istitutiva dell'Ente Parco Minerario, ogni intervento dei privati nell'area del Parco è sottoposto a preventivo parere dell'Ente, che ne valuta la compatibilità con le vocazioni dell'area stessa.

Detti pareri debbono essere resi dagli Organi di governo e controllo del Parco con la specifica indicazione di quanto è ammesso, con quali modalità e con quali accortezze, al fine di non alterare le caratteristiche e le finalità del Parco, di non procurare danno o disturbo ai fruitori.

Per attività di soggetti privati nel Parco si intendono: a) l'esecuzione di opere di manutenzione, di impiantistica o di trasformazione, ottenute in appalto per gli scopi istitutivi del Parco; b) manifestazioni culturali, teatrali, artistiche o di altro tipo non contrastanti con gli scopi e le finalità del Parco.

All'atto della emissione delle autorizzazioni richieste, firmate dal Presidente, debbono essere indicate le misure cautelative che gli Organi del Parco richiedono come: specifiche dichiarazioni d'impegno, polizze assicurative, cauzioni, etc.

L'Ente Parco sovrintende alla corretta esecuzione delle opere o delle attività assentite, con tutte le relative prescrizioni esecutive e, in caso di inadempienza o di difformità, blocca le attività e/o le opere avviate e richiede l'adeguamento alle prescrizioni emesse.

In caso di mancato adeguamento dei soggetti richiedenti alle indicazioni e alle prescrizioni degli Organi del Parco, il Presidente revoca l'autorizzazione alle attività o all'esecuzione delle opere difformi e li chiama in danno.

Art.10 - Pareri del Comitato Tecnico Scientifico

Ai sensi del 4° comma dell'art.7 dello Statuto approvato con D.P.R.S. 1.12.1992, n.227/92, il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri su ogni questione riguardante i valori ambientali, etno-antropologici, culturali e sullo sviluppo delle potenzialità del Parco.

Detti pareri, che hanno lo scopo di valutare la congruità e l'opportunità di iniziative ed interventi con le finalità del Parco, sono obbligatori e vincolanti quando riguardano il regolamento operativo del parco.

Al fine di consentire un sollecito esame delle questioni relative alle attività di manutenzione e di fruizione del Parco, il Comitato Tecnico Scientifico, attivato dagli Organi di gestione dell'Ente, esprime parere preventivo sulla compatibilità e sulla fattibilità degli interventi.

Art.11 - Pareri dei Consigli degli Enti locali facenti parte dell'Ente

I Consigli degli Enti locali territorialmente interessati esprimono parere preventivo sugli interventi deliberati dall'Ente, ai sensi del 6° comma della l.r. 15 maggio 1991, n.17.

Detti pareri debbono essere resi nel termine di giorni sessanta dalla richiesta. Decorso tale termine i pareri si intendono favorevolmente resi.

CAPO V° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.12 - Valutazione d'impatto ambientale

Nelle more dell'approvazione del Piano del Parco e della conseguente regolamentazione definitiva, i progetti di opere comportanti trasformazione del territorio dell'area mineraria devono essere corredati da adeguata documentazione atta a consentire la valutazione dell'impatto ambientale.

La valutazione di impatto ambientale, oltre che in termini ambientali generali va considerata in ragione degli interventi manutentivi e di qualunque nuova opera che può modificare l'immagine dei luoghi. In questo senso si reputa importante corredare i progetti di interventi con immagini (disegni tridimensionali, fotomontaggi, viste prospettiche rese con strumenti informatici, fotorendering), atte a simulare e controllare l'effetto della realizzazione dell'opera nel contesto dei luoghi.

Art.13 - Delle discenderie e delle cavità sotterranee

Le discenderie rappresentano una eredità fisica e culturale che non va perduta, anzi il loro recupero - ove possibile - deve essere un momento di riabilitazione storica del territorio del parco minerario.

L'Ente Parco Minerario persegue l'obiettivo di recuperare alcune discenderie e cavità sotterranee ai fini storici, culturali e turistici. D'intesa con le Autorità minerarie istituzionali competenti e di quelle scientifiche l'Ente Parco predispone un programma di interventi per la riapertura e il recupero di discenderie, gallerie e cavità sotterranee, o la creazione di tracciati didattici, predisponendo le misure di sicurezza necessarie per la fruizione dei percorsi in assenza di rischi di crolli, di gas pericolosi, etc.,. In attesa di eliminare gli inconvenienti per l'accesso e la fruibilità di discenderie e gallerie attraverso rilievi morfologici, strutture adeguate di sostegno, opportuna aerazione delle gallerie, raccolta di indicazioni sulle presenze di gas nocivi, in atto è fatto divieto assoluto di praticabilità,

percorribilità, esplorazione e fruibilità turistica delle suddette strutture del complesso minerario.

Per le attività scientifiche di ricerca e per le sperimentazioni universitarie, quando riguardino le discenderie e le cavità sotterranee, di volta in volta l'Ente Parco dovrà richiedere espressamente il nulla osta del Corpo Regionale delle Miniere.

Solo in presenza di preventivo nulla osta, sperimentatori universitari e ricercatori potranno accedere nei siti sopra indicati nel rispetto assoluto dei modi, dei termini e delle eventuali condizioni, che il Corpo Regionale delle Miniere riterrà opportuno fissare.

Art.14 - Memoria storica.

La *memoria storica* del territorio del parco, costituita da quanto riguarda le opere relative agli impianti delle miniere di zolfo Floristella e Grottacalda, considerate nella globalità dei processi di storicizzazione e di trasformazione operati nell'arco temporale di utilizzo produttivo delle aree, viene individuata e considerata come dato fondativo globale di fondamentale importanza, da conservare, rendere riconoscibile e tutelare con opere ed interventi organici controllati attraverso regole e procedure di adeguato spessore culturale e scientifico.

ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA-GROTTACALDA
ENNA

Originale di deliberazione del Consiglio

N. 216 DEL 29.12.1997

OGGETTO : Regolamento operativo dell'Ente Parco.

L'anno millenovecentonovantasette addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10.00 e seguenti presso la sede dell'Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda sita in Enna, Via S. Agata, 90 (Pal. Terraine), alla prima convocazione dell'odierna adunanza, partecipata ai Signori Consiglieri con avviso prot.n.1585 del 20.12.1997 spedito ai medesimi a mezzo del servizio postale e successivo avviso telegrafico prot.n.1587 del 23.12.1997.

Risultano presenti, all'appello nominale, i seguenti componenti del Consiglio:

- Geom. Salvatore Trapani nominato Presidente dell'Ente Parco Minerario con D.P.R. 858/93 del 2.10.93;
- Dr. Emanuele Giuseppe in rappresentanza dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- Sig. Costa Enzo in rappresentanza del Comune di Aidone;
- Per. Ind. Faraci Filippo in rappresentanza dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;
- Per. Ind. Merco Antonio in rappresentanza del Comune di Piazza Armerina;
- Dott. Taormina Salvatore in rappresentanza della Presidenza della Regione.

Risultano assenti i consiglieri Berrittella Salvatore, Proetto Antonino e Puglisi Salvatore.

Assume la Presidenza il Presidente dell'Ente Parco Geom. Trapani Salvatore.

Disipegna le funzioni di Segretario dell'Ente Parco il Sig. Faraci Filippo.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, dichiara valida l'adunanza di prima convocazione.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che è necessario disciplinare le attività e nel contempo porre dei divieti all'interno del Parco Minerario;

CONSIDERATO che le finalità del Parco in particolare riguardano oltre le iniziative, gli studi, le ricerche soprattutto la fruibilità scientifica, culturale e turistica dell'intero Parco;

CONSTATATO che è obiettivo specifico e fondamentale dell'Ente la tutela e la conservazione del patrimonio espresso dalle strutture minerarie e dell'ambiente naturale circostante.

RITENUTO pertanto doveroso fissare le regole generali di vita, avuto riguardo, come predetto, alle finalità indicate sopra;

VISTO il regolamento predisposto al Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 28.7.1997.

VISTO il parere di legittimità reso dal consulente tecnico-legale dell'Ente parco avv. Faraci Alessandro.

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal consulente economico-finanziario dell'Ente parco dr. La Greca Carmelo.

ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA-GROTTACALDA
ENNA

Originale di deliberazione del Consiglio

N. 216 DEL 29.12.1997

Con voti unanimi palesi espressi

DELIBERA

1. Approvare il Regolamento operativo dell'Ente Parco così predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 28.07.1997 ed allegato alla presente sotto la lettera "A".

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO (Faraci Filippo) VISTO L'ASSESSORE (Or. Prof. D'ANDREA) IL PRESIDENTE (Salvatore Trapani)

I CONSULENTI, PER QUANTO DI LORO SPECIFICA COMPETENZA ESPRIMONO PARERE : FAVOREVOLE ENNA, 29.12.1997

IL CONSULENTE AMM. VO-LEGALE PER IL PARERE DI LEGITTIMITA' (Avv. Alessandro Faraci)

IL CONSULENTE ECONOMICO-FINANZIARIO PER IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (Dr. Carmelo La Greca)

IL CONSULENTE ECONOMICO-FINANZIARIO ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL'OGGETTO ED AMMONTANTE A E. IMPUTATO AL CAP. DEL BILANCIO '97 COME SI EVINCE DAL SEGUENTE SINOTTICO CONTABILE: CAP. - BIL.1997 - COMP.

PREVISIONE INIZIALE	E.
VARIAZIONE IN +/-	E.
PREVISIONE DEFINITIVA	E.
IMPEGNI	E.
SOMMA DISPONIBILE	E.
IMPEGNO ATTUALE	E.
RESIDUA LIQUIDITA'	E.

IL CONSULENTE ECONOMICO FINANZIARIO (DR. LA GRECA CARMELO)

